



COMUNE DI PISTOIA
U.O. STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E PROVVEDITORATO
Piazza Duomo, 1 – 51100 Pistoia – Tel. 0573 3711
C.F. e P.I. 00108690470
pec: comune.pistoia@postacert.toscana.it

PROCEDURA DI GARA APERTA
INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO
DISCIPLINARE DI GARA N. 17/2026

PREMESSE

Questa Amministrazione con determinazioni del Dirigente del Servizio Lavori pubblici, patrimonio e promozione sportiva, Ing. Francesca Nobili, n. 2204 del 22/10/2026 e n. 2262 del 29/10/2026, intende affidare l'appalto di lavori relativo a: **"Realizzazione di impianto fotovoltaico a servizio dei Cantieri Comunali Via D. Buzzati - ai fini di autoconsumo e configurazione CACER. FESR 2021-2027 - Azione 2.2.4 Progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche Rinnovabili di cui al Bando D.D. n. 6807 del 01/04/2025. CUP C54H25000230004 "**

Si precisa che ogni riferimento al D.Lgs. 36/2023, deve essere inteso come integrato dal D.Lgs. 209/2024.

L'affidamento verrà svolto con **procedura aperta** indetta ai sensi dell'art. 71, D.Lgs. 36/2023, anche nell'ottica del perseguimento del principio di risultato.

La procedura ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2023, è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni sulla digitalizzazione delle procedure e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, secondo il criterio del **prezzo più basso** ai sensi dell'articolo 50, co. 4, D.Lgs. 36/2023, **con esclusione automatica** nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque, ex art. 54, co. 1 e 2, D.Lgs. 36/2023 e di cui all'Allegato II.2, metodo A)¹, in deroga all'art. 110, D.Lgs. 36/2023.

Questa Stazione appaltante precisa altresì che si avvarrà **dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, co. 3, D.Lgs. 36/2023** che consente, con il criterio del prezzo più basso, di aprire le offerte economiche, prima della verifica della idoneità degli offerenti.

La durata del procedimento è prevista pari a **9 mesi dalla pubblicazione del bando** (cfr. art. 17, co. 3, primo periodo e Allegato I.3, punto 2, D.Lgs. 36/2023).

Common Procurement Vocabulary (CPV):

CPV: 45315000-8 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Pistoia- **Codice NUTS: ITI13.**

CIG BD95463AEC

CUI: L00108690470202500034

Progetto validato con verbale del RUP del 06/08/2026 ai sensi dell'art. 42, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.7, art. 34, co. 2, lett. c).

Il Responsabile unico del progetto: Ing. Francesca Nobili

¹ Il Consiglio di Stato, sezione VII, con sentenza 1 luglio 2024 n. 5780, ha chiuso la questione, affermando che l'offerta pari alla soglia di anomalia è anomala ed è quindi da escludere.



1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS- electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT*";

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel suddetto documento "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Altri enti pubblici RTRT*" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START*".

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;



b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID, CNS, CIE) o in modalità tradizionale mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. **02 8148 0761** da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'email al seguente indirizzo: start.oe@accenture.com.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Schema di contratto;
- Modello domanda di partecipazione aggiornata al nuovo codice
- Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico
- DGUE integrativo Allegato II.3
- Modello Dettaglio economico
- Modello imposta di bollo
- Modello tracciabilità
- Modello titolare effettivo
- Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/site-references/instruction>

I documenti generati automaticamente dal sistema sono i seguenti:

1. Domanda di partecipazione
2. Offerta economica



Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile, attraverso accesso gratuito, sul profilo della stazione appaltante <https://www.comune.pistoia.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti", oppure all'indirizzo: <https://start.toscana.it>

L'affidamento dell'appalto è disciplinato dal presente Disciplinare. L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>.

Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

2.2) CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma START, **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.**

Le richieste di chiarimenti e le risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il sesto giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>, nell'area dedicata ai chiarimenti della presente gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per informazioni di natura tecnica sul funzionamento di START o sulle modalità di presentazione dell'offerta sul sistema telematico di acquisto del Comune di Pistoia rivolgersi direttamente a START tel. **02 8148 0761** oppure inviando una mail start.oe@accenture.com, dalle 08.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Attenzione: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana START *Sezione Comune di Pistoia* utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le e-mail inviate dal sistema, non vengano respinte né trattate come SPAM dal proprio sistema di posta elettronica.

2.3) COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono pertanto tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando la PEC indicata in sede di gara dal concorrente ovvero il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'offerta sospetta di anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio avvengono presso la Piattaforma.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.



In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione avvengono tramite PEC, all'indirizzo indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Gli esiti della procedura d'appalto (individuazione dell'aggiudicatario, graduatoria delle offerte, soglia d'anomalia, e quant'altro) saranno altresì pubblicati sulla piattaforma telematica <https://start.toscana.it>

3. – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'opera oggetto di appalto rappresenta funzionalmente e strutturalmente un lotto unico, che non può essere ulteriormente scisso in altri lotti funzionali senza comprometterne la corretta realizzazione delle lavorazioni coordinate e congiunte tra loro nonché l'economicità dei lavori.

Si veda il bando di gara, alla sezione II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL' APPALTO.

L'opera risulta interamente finanziata come indicato nel bando di gara a cui si rimanda.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, D.Lgs. 36/2023 al presente appalto è applicabile al presente appalto, per la categoria prevalente OG9, il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti [cod. CNEL C011 (industria) - Codice ATECO 43.21.01 "Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici"], stipulato dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto, il cui costo medio orario è recepito dal prezzario della Regione Toscana in vigore (ex art. 11, co. 2, e art. 41, commi 13 e 14, D.Lgs. 36/2023, compatibilmente con l'art. 41 della Costituzione). E' fatta salva la presunzione di equivalenza di cui all'art. 3, co.2, dell'Allegato I.01, D.Lgs. 36/2023.

Si rinvia a quanto disciplinato in materia nel bando di gara.

3.1) DURATA-TERMINI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine di **120 giorni naturali consecutivi**, naturali consecutivi, comprensivi dei giorni d'inattività di cui all'art. 15 del presente capitolato, con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna.

3.2) REVISIONE DEI PREZZI (cfr. art. 9, co. 5, 60 e 120 D.Lgs. 36/2023)



In tema di revisione prezzi si rinvia a quanto disciplinato nel bando di gara alla sezione **II.2.1) REVISIONE DEI PREZZI**.

3.3) VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (cfr. art. 120, co. 9, D. Lgs. 36/2023).

LAVORI OPZIONALI QUINTO D'OBBLIGO: Si rinvia a quanto stabilito alla sezione **II.2.2)** del Bando di gara.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai fini della qualificazione dell'operatore economico che intenda partecipare alla presente gara, è pari a € 350.391,42.

4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici indicati all'art. 65 come definiti all'art. 1, lett. l), dell'Allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I predetti operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata o raggruppata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

Si intende per operatore economico ogni soggetto di cui all'art. 65, D.Lgs. 36/2023, come definito dall'art. 1, lett. l), dell'Allegato I.1, anche riunito o consorziato o che intenda riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 67 e 68, D.Lgs. 36/2023, in possesso al momento della presentazione dell'offerta dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché dei requisiti di ordine speciali di cui all'art. 100 di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, D.Lgs. 36/2023, che intendano eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre, con la precisazione che segue, ovvero:

1) I consorzi (di cooperative e artigiani) di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) **sono tenuti ad indicare** per quali consorziati il consorzio concorre, nel senso che detti consorzi **hanno l'obbligo di indicare²**, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono. La suddetta mancata indicazione, non comporterà esclusione, ma, al contrario, **sarà oggetto di soccorso istruttorio**. L'affidamento delle prestazioni oggetto di appalto ai propri consorziati non costituisce subappalto.

2) I consorzi (stabili) di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), al contrario, **non hanno l'obbligo ma la facoltà di indicare, in sede di offerta**, per quali consorziati il consorzio concorra. Difatti detti consorzi:

- possono eseguire il servizio in proprio, con la propria struttura

oppure

- possono eseguire tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto.

oppure

-in parte con la propria struttura ed in parte tramite imprese consorziate indicate in sede di gara.

Per il **consorzio stabile vige il cd "cumulo alla rinfusa"**, anche nei lavori, con riguardo alla qualificazione stabilita nel bando di gara, per cui il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, **anche se non designate** (cfr interpretazione autentica data dall'art. 225, co. 13, D.Lgs. 36/2023 dell'art. 47, D.Lgs. 50/2016), ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Ne consegue che il consorziato designato dal Consorzio potrà concorrere anche in altra forma (cd. doppia veste) alla presente gara, fatto salvo quanto previsto al successivo punto, ossia:

"La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1,

² Tuttavia, in chiave sostanzialistica, è fatta sempre salva la possibilità che il consorzio cooperativo o artigiano dimostri di essere di fatto anche un consorzio stabile e come tale avente una comune struttura di impresa (TAR Lombardia, Milano, IV, n. 2201/2019, che richiama Cons. Stato, III, n. 2493/2019): solo in tale caso eccezionale il consorzio cooperativo o artigiano sarebbe legittimato a eseguire l'appalto senza designare nessuna consorziata.



lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97".

In linea di principio, **il soggetto** che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso, nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara [art. 95, co. 1, lett. d)]:

- partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, oppure in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- partecipazione in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

A) Nell'ipotesi in cui questa stazione appaltante non riesca a dimostrare la sussistenza di collegamento sostanziale, **è onere dell'operatore economico dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali** (cfr. art. 67, co. 4, ultimo periodo riguardante i consorzi cooperativi, artigiani e stabili, e art. 68, co. 14, riguardante i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, del D.Lgs. 36/2023)

B) Nel caso questa stazione appaltante accerti la sussistenza di quanto sopra, ossia del collegamento sostanziale, provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali**.

In ogni caso, per evitare l'esclusione, anche se non è rilevabile la fattispecie del cd. collegamento sostanziale, occorre che l'operatore economico dimostri sempre e comunque che "la circostanza":

- 1) non ha **influito sulla gara**,
- 2) **né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali**.

È sempre «fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97», che, alle previste condizioni, non fa escludere il raggruppamento o il consorzio ordinario per una causa di esclusione riguardante una raggruppata o una consorziata.

Art. 97 del codice: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può



comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Se tali **misure** sono ritenute **sufficienti e tempestivamente adottate**, il raggruppamento **non è escluso** dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le **misure siano intempestive o insufficienti**, l'operatore economico **è escluso** con decisione motivata.

I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono».

I **consorzi di cui alla lettera f)**, dell'art. 65, co. 2, D.Lgs. 36/2023 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile) devono **indicare tutte le imprese consorziate della compagine associativa**, rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 5/2021).

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) D.Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un **raggruppamento temporaneo** può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'**impresa in concordato preventivo** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria (D.Lgs. 14/1995, co. 5, nella versione vigente fino al 31.12.2023) [sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale in vigore dal 01.01.2024]. In questa particolare ipotesi l'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità può partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art. 95, commi 2 e 3, D.Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento al contratto.

I **consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane** possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, **utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono** (cfr. Art. 67, co. 5, D.Lgs. 36/2023).



5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati negli atti di gara.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi cooperativi e artigiani di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i **requisiti** di cui al presente punto 5) **sono posseduti dal consorzio** e dalle **consorziate indicate quali esecutrici**.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) e 66, co. 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023, i **requisiti** di cui al presente punto 5) **sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici** e dalle **consorziate che prestano i requisiti** (si veda art. 67, co. 3, primo periodo, D.Lgs. 36/2023).

L'operatore economico è escluso dalla partecipazione alla presente procedura per i motivi di cui all'art. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché all'Allegato II.10 del D.Lgs. 36/2023, riportati nel **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**, quali motivi di esclusione.

5.1) SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

1.) Se la causa di esclusione **si è verificata prima della presentazione dell'offerta** (cfr. D.Lgs. 36/2023, art. 96, comma 3), l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6, dell'art. 96, attraverso una **descrizione delle stesse**;
- b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, impegnandosi a provvedere di poi. Successivamente ottempera ai sensi del comma 4, dell'art. 96 e comunica alla stazione appaltante l'adozione della misura.

2.) Se la causa di esclusione **si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta**, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96, D.Lgs. 36/2023, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (comma 7 dell'articolo 96, D.Lgs. 36/2023).

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.3) Altre cause di esclusione



- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (cd. divieto di *pantouflage*)

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnino, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

N.B.: Si tratta di un documento che va prodotto in sede di documentazione amministrativa da parte degli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, quindi, nel MODELLO INTEGRATIVO DGUE Allegato II.3, l'operatore economico dovrà dichiarare se rientra o meno nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 1, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023, e produrre quanto sopra richiesto.

b) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la "relazione" di cui all'articolo 1, comma 2, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023.

N.B.: Si tratta di "relazione" che non va prodotta in sede di documentazione amministrativa, ma entro sei mesi dalla conclusione del contratto.

Quindi l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e fino a cinquanta dipendenti, ha l'obbligo di dichiarare in sede di documentazione amministrativa:

- se rientra o meno nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 1, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023 e conseguentemente di impegnarsi, in caso di stipulazione del contratto e dopo di essa, ad adempiere all'obbligazione di cui all'articolo 1, comma 3, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023, ossia di impegnarsi, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, ad adempiere all'obbligazione di consegnare la "relazione" relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/99 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, di cui al comma 3 dell'art. 1, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023. La relazione di cui la presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. «La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 1, comma 6, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Ne consegue che le imprese con meno di quindici dipendenti non soggiacciono alle disposizioni predette di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 1, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023.

c) Ogni operatore economico, dovrà dichiarare in sede di documentazione amministrativa:

- 1) di aver preso atto delle particolari condizioni di esecuzione del contratto previste dell'art. 1, commi, 2, 3, 4, primo e terzo periodo, comma 6, primo periodo, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023;
- 2) di impegnarsi, fin da subito, in caso di stipulazione del contratto e dopo di essa, a darvi puntuale adempimento.

d) Ogni operatore economico, dovrà dichiarare in sede di documentazione amministrativa l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla L. 68/99 (doppia dichiarazione sia ai sensi dell'art. 94, co. 5, lett. b), D.Lgs. 36/2023, sia ai sensi art. 1, comma 3, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023.



e) Ogni operatore economico dovrà dichiarare:

- il “numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda”.
- di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’art. 1, co, 2, Allegato II.3, D.Lgs. 36/2023.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

6.1) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11 (cfr. art.100, secondo capoverso, D.Lgs. 36/2023).

A tal fine si precisa però che in un appalto di lavori è sufficiente l’attestazione di qualificazione SOA, eccezion fatta, in caso di avvalimento dei requisiti, per dimostrare l’appartenenza minimale dell’operatore economico al settore economico di cui si tratta.

Ai fini della comprova, l’iscrizione al Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante.

6.2) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

IMPORTANTE: Si precisa che ai fini della partecipazione alla presente gara in punto di qualificazione (possesso di attestazione di qualificazione SOA) si rimanda a quanto stabilito e riportato nel bando di gara nella sezione III.2.1.3) REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO – PROFESSIONALI.

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata da attestazione di certificazione SOA, in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e art. 1, co. 2, dell’ Allegato II.12).

Si ricorda, come regola generale, che il **concorrente** può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. **I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente** (cfr. Allegato II.12, art. 30, comma 1).

Ne consegue che l’importo di una **scorporabile non posseduta in proprio aumenta di pari valore la classifica della prevalente**.

Si ricorda che la **qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto**; nel caso di **imprese raggruppate o consorziate** la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, **a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate **la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del**



conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, co. 2, dell'Allegato II.12, al codice (cfr. art. 2, co. 2, Allegato II.12).

6.3) INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Sono requisiti di ordine speciale:

- a) l'idoneità professionale
- b) la capacità economico-finanziaria
- c) le capacità tecniche e professionali.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

a) Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane** deve essere posseduto:

- da ciascun concorrente singolo [art. 65, co. 1, lett.a), D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, art. 30, comma 1];
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito dell'iscrizione camerale alla categoria dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ma a quella dei requisiti di idoneità professionale ed essendo un requisito naturale ed indefettibile, non è suscettibile di avvalimento» (TAR Friuli Venezia Giulia, I, n.224/2020).

b) – Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12).

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata da **attestazione di certificazione SOA**, in corso di validità, **adeguata per categoria e classifica dei lavori da assumere**, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA, come di seguito meglio specificato (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e art. 1, co. 2, dell' Allegato II.12).

a) Concorrente singolo

Il concorrente singolo può partecipare alla presente procedura qualora in possesso dei requisiti di idoneità professionale ed economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara, alla sezione **III.2.1.2) REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-PROFESSIONALI**.

b) Operatori economici riuniti o consorziati

Si richiama l'attenzione sull'art. 68, co. 2, D.Lgs. 36/2023, in base al quale *"In sede di offerta, sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle"*.

In caso di partecipazione di **rti/consorzi ordinari di concorrenti, GEIE**, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite **entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato**. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (cfr. art. 30, co. 2, Allegato II.12).



Si ricorda che per giurisprudenza consolidata **non è ammesso soccorso istruttorio sulla rimodulabilità delle quote.**

Dal combinato disposto delle norme richiamate ne discende il principio di corrispondenza sostanziale tra l'assunta quota di esecuzione, da dichiararsi in sede di partecipazione **(si legga modello domanda di partecipazione aggiornato al D.Lgs. 36/2023)**, e la quota di qualificazione posseduta.

Ne consegue che, in sede di offerta **(si legga modello domanda di partecipazione aggiornato al D.Lgs. 36/2023)**, devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle; ciò significa che l'operatore economico dovrà presentare anche una dichiarazione con la quale si impegni ad eseguire i lavori indicati in sede di offerta.

Difatti, in caso di partecipazione di ATI o consorzi ordinari di concorrenti, pur essendo ammesso alla gara il raggruppamento o consorzio i cui soggetti raggruppati o consorziati posseggano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa, è comunque necessario che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 (cfr. art. 68 commi 2 e 11, D.Lgs. 36/2023).

Ciò significa, in un appalto di lavori, che ogni raggruppata o consorziata deve possedere attestazione di qualificazione SOA almeno pari al valore dei lavori assunti³.

Si ricorda che la **qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, **a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate **la disposizione non si applica alla mandataria** ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, co. 2, dell'Allegato II.12, al codice (cfr. art. 2, co. 2, Allegato II.12).

Si ricorda altresì che i raggruppamenti temporanei di impresa possono presentare offerta **sulla base del (solo) mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato quale mandatario.**

NOTA BENE: L'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro **responsabilità solidale** nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori (in linea con la novità del superamento delle ati orizzontali e verticali), ciò comporta che non ricorrendo più gli istituti del raggruppamento orizzontale e verticale, è consentita la presentazione di un'offerta sulla base del solo mandato collettivo, comportando la responsabilità solidale dei partecipanti (cfr. Relazione illustrativa, pag. 107).

6.4) – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

a)- Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal **consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.**

b)- Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Nei **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), e c), D.Lgs. 36/2023, (consorzi di cooperative e artigiani), si qualifica il consorzio.** Questi consorzi utilizzano i requisiti propri e nel novero di questi fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

³Nei lavori, il disposto per cui, non è ammessa raggruppata che non abbia nulla di qualificazione economica e tecnica deve essere letto nel senso che permane la necessità che ciascuna impresa sia qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire (Cons. Stato, V, n. 3623/2018), non potendo essere assunta in parte qua, come per gli appalti di servizi e forniture.



Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023, **(consorzi stabili)**, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Per questa tipologia di consorzi si precisa che sono le SOA ad operare la verifica dell'effettiva sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara.

I **consorzi stabili** devono indicare, in sede di offerta, se si qualificano:

- in proprio,
- o tramite la **qualificazione di una consorziata designata esecutrice**.

Se il consorzio **esegue i lavori con la propria struttura**, il cumulo alla rinfusa opera come nei servizi: il consorzio spende e utilizza i requisiti sia posseduti in proprio che posseduti dalle imprese consorziate (che, in tal caso, sono tutte non esecutrici). Nulla dice il Codice sull'obbligo di indicare già al momento della presentazione della domanda. In questo caso quindi il cumulo opera nella forma *classica* e senza oneri procedurali.

Se il **consorzio invece indica le consorziate esecutrici**, queste ultime non possono avvalersi dei requisiti del consorzio stesso, ma devono dimostrare il possesso in proprio, anche mediante l'avvalimento. Qui, quindi, il consorzio non opera come soggetto unitario nella partecipazione ma si disperde nelle consorziate che operano in maniera non dissimile dalle componenti di un raggruppamento. Quindi in un appalto di lavori, a norma dell'art. 67, co. 1, lett. c), quando il consorzio stabile indica, in sede di gara, la consorziata esecutrice, i requisiti sono posseduti e comprovati da quest'ultima in proprio, o mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104, D.Lgs. 36/2023.

Ogni consorziata:

- **sia esecutrice**
- **sia che presti i requisiti**

deve essere in possesso dei **requisiti generali**.

La **consorziata esecutrice può partecipare alla stessa gara a cui partecipa il consorzio**, purché quel **requisito di qualificazione non sia usato dal consorzio stesso per quella stessa gara** e purché, sulla base di rilevanti indizi, **non sia acclarata l'ipotesi di collegamento** e non sia dimostrato che le offerte promanano da un **unico centro decisionale**.

Si precisa che, teoricamente, non sarebbe necessaria l'indicazione delle consorziate non esecutrici, ma siccome tutti, sia il consorzio sia le consorziate esecutrici, sia le consorziate non esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti generali, **il consorzio dovrà indicare, in sede di gara, sia le consorziate esecutrici sia le consorziate che pur non essendo esecutrici gli prestano i requisiti di qualificazione**, al fine di verificare il possesso dei requisiti generali in capo ad ognuno di loro. Si veda con riferimento all'art. **67, co. 3, primo periodo, D.Lgs. 36/2023** che: *"Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti"*.

Tale disposizione impone a questa stazione appaltante di far dichiarare il possesso dei requisiti generali anche alle consorziate non esecutrici.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7) AVVALIMENTO (articolo 104, D. Lgs 36/2023 e art. 26, Allegato II.12)

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.



Nel contratto di avalimento concluso per acquisire un requisito necessario per la partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione di appalto di lavori, il concorrente potrà dunque avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, per tutta la durata dell'appalto, che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 104, comma 4, primo periodo e art. 26, comma 1, Allegato II.12, nel contratto di avalimento, allegato in originale o copia autentica alla domanda di partecipazione, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad:

- a) acquisire un requisito di partecipazione (**avalimento cd. operativo**); in questo caso allega al contratto di avalimento attestazione di qualificazione SOA dell'impresa ausiliaria.
- b) o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità (**avalimento cd. premiale**). Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Questa tipologia di avalimento non previsto per questa gara al prezzo più basso.

Il contratto di avalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse strumentali e umane e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) attestazione di qualificazione SOA del soggetto ausiliario (in caso di avalimento cd. Operativo);
- d) ogni altro utile elemento ai fini dell'avalimento.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.⁴

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale, dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 100, in relazione all'iscrizione alla CCIAA o nel registro provinciale delle commissioni provinciali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale (⁵) e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

In caso di avalimento premiale non è consentito che alla medesima gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore economico che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice

⁴

La direttiva non prevede l'iscrizione nei registri di cui all' ALLEGATO XI della medesima come requisito suscettibile di avalimento: «per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi, anche il «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato» o, oltre ai registri già menzionati, il «Consiglio nazionale degli ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l'«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai registri già menzionati».

Conforme ANAC, bando tipo n. 1/2023, paragrafo n. 7: «Non è consentito l'avalimento per soddisfare (...) l'iscrizione alla Camera di commercio».

⁵

Dal 1° gennaio 2024.



e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato **prima del termine di presentazione dell'offerta** e che tale circostanza **sia comprovabile con data certa**.

Non è sanabile la mancata indicazione delle **risorse** messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Si ricorda, secondo un orientamento consolidato in materia e condiviso da questa Sezione (cfr. Cons. Stato n. 68 del 2021; Cons. Stato n. 1120 del 2020; Cons. Stato n. 6551 del 2018), **nel caso di avvalimento tecnico-operativo**, avente ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria, sussiste sempre l'esigenza di una concreta messa a disposizione di risorse specifiche, le quali devono essere puntualmente indicate in contratto, solo così potendo dirsi rispettata la regola posta dall'art.89, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n.50 del 2016, nella parte in cui commina la nullità all'omessa specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dalla impresa ausiliaria. **Ne consegue che è imposto alle parti di indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione, e, soprattutto, quando ha ad oggetto, come nella specie, il prestito di personale, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato richiede la disponibilità effettiva del personale dell'ausiliaria, con indicazione anche delle relative specifiche professionali, onde evitare avvalimenti meramente astratti o cartolari, vale a dire potenzialmente 'ingannevoli'** (così Cons. Stato n. 953 del 2018). È altrettanto noto il principio (*ex multis*, cfr. Cons. Stato n. 5464 del 2021; Cons. Stato n. 68 del 2021; Adunanza Plenaria, sentenza del 14 novembre 2016, n. 23) secondo cui l'indagine in ordine agli elementi essenziali dell'avvalimento c.d. operativo deve essere svolta sulla base delle regole generali dell'ermeneutica contrattuale e, in particolare, secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede della clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 c.c.). (...) È noto a questo Collegio l'indirizzo della giurisprudenza prevalente secondo cui **il contratto di avvalimento non deve necessariamente spingersi, per esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d'opera, all'esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione, ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, l'assetto negoziale deve consentire quantomeno "l'individuazione delle esatte funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all'impresa ausiliata, e i parametri a cui rapportare le risorse messe a disposizione"** (Cons. Stato, n. 3682 del 2017); **deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando le modalità della diretta esecuzione del servizio e i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti (cfr. Cons. Stato, n. 4935 del 2021)»** (Cons. Stato, V, 1 settembre 2023, n. 8126).

8) SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione della categoria prevalente OG9.



Da ciò ne consegue che la categoria prevalente OG 9 può essere subappaltata ad impresa in possesso di adeguata qualificazione SOA nei limiti del 49,99%.

Si precisa altresì che all'interno della categoria OG 9, nella quota percentuale massima subappaltabile, ossia nel 49,99%, è ricompresa la lavorazione ulteriore interna alla prevalente indicata convenzionalmente con l'acronimo OG 1 che, potrà essere fatta oggetto di subappalto, nell'ipotesi in cui l'operatore economico non intenda eseguirla direttamente.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 119, co. 2, penultimo capoverso, D.Lgs. 36/2023, che i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al **20 per cento** delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento

Non è ammesso il subappalto cd. "a cascata" di cui all'art. 119 comma 17, al fine di garantire maggiori controlli sul luogo di lavoro e per una effettiva tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori, oltre all'esigenza di garantire e rafforzare il controllo delle attività di cantiere, evitando ulteriori parcellizzazioni che potrebbero esporre la stazione appaltante al rischio concreto di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE – CLAUSOLE SOCIALI E REQUISITI NECESSARI DELL'OFFERTA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, 57 e 102, D.Lgs. 36/2023, agli operatori economici, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, è richiesto di assumere i seguenti impegni, come requisiti necessari dell'offerta:

- a) **garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;**
- b) **garantire l'applicazione del CCNL nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.**
- c) **garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate».**

In relazione ai suddetti impegni si precisa che in fase di gara è sufficiente che gli operatori economici dichiarino di impegnarsi al rispetto di tali misure e a garantire la loro applicazione in fase esecutiva. Detti impegni, in caso di aggiudicazione, saranno poi oggetto di specifiche clausole sociali contrattuali.

A tal fine, questa stazione appaltante precisa però che:

- In relazione alla lettera a) ossia: **"garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato"**, il perseguimento della cui finalità sarebbe assicurato attraverso l'allegazione di un progetto di riassorbimento da parte dell'operatore economico, compatibilmente con la libertà di organizzazione aziendale dell'operatore economico, si precisa però quanto segue.

NOTA BENE: Tale adempimento **non è richiesto** agli operatori economici partecipanti alla presente gara di lavori in quanto, sussistendo una oggettiva contraddizione logico-normativa fra la possibilità di garantire la finalità della **"stabilità occupazionale del personale impiegato"** e quella inerente alle misure orientate tra l'altro a garantire **"le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate"**, questa stazione appaltante ha operato, ex ante, una scelta fra i due predetti obiettivi e, conseguentemente, ha optato per il perseguimento del secondo obiettivo (**"le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate"**), in relazione alla commessa da affidare, in base alla considerazione che la legislazione di ultima generazione si è orientata



sempre di più verso politiche tese a tutelare e rafforzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, ed è nel raggiungimento di questo obiettivo che questa amministrazione si è orientata nell'operare la scelta.

Ne consegue che, in una gara aggiudicata al prezzo più basso come la presente, la previsione di una siffatta clausola, diventa requisito necessario dell'offerta, da verificarsi in corso di esecuzione, secondo quanto previsto dalla successiva lettera c)⁶.

A tal fine quindi, l'operatore dovrà quindi rendere la dichiarazione di cui alla successiva lettera c).

- **In relazione alla lettera b)** ovvero: per i casi di cui all'art. 11, commi 3 e 4, D.Lgs. 36/2023 *"garantire l'applicazione del CCNL nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare"*, si precisa che:

- **il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti [cod. CNEL C011 (industria)- Codice ATECO 43.21.01 "Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici"]**

1. in caso di **accettazione** da parte dell'operatore economico del **CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti [cod. CNEL C011 (industria)- Codice ATECO 43.21.01 "Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici"]** indicato da questa stazione appaltante, lo stesso operatore economico è tenuto in via ordinatoria ad indicarlo in sede di documentazione amministrativa [cfr. art. 102, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023]. Pertanto l'operatore economico dovrà rendere una doppia dichiarazione all'interno della documentazione amministrativa, nella quale dichiarare:

1.1. di **ACCETTARE DI APPLICARE IL CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti [cod. CNEL C011 (industria) - Codice ATECO 43.21.01 "Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici"]** indicato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

2. Nel caso invece in cui se l'operatore economico indichi nella **propria offerta "economica" il differente contratto collettivo da esso applicato, dovrà altresì dichiarare di garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da questa stazione appaltante.**

In questo particolare caso, l'operatore economico dovrà quindi rendere una doppia dichiarazione, **da produrre in sede di offerta economica** e, quindi, non in sede di documentazione amministrativa, come nell'ipotesi precedente in cui accetti il CCNL indicato dalla stazione appaltante, **configurandosi un giustificativo dell'offerta economica stessa in virtù del richiamato art. 110, D.Lgs. 36/2023** (cfr. anche, D.Lgs. 36/2023, art. 11) e sarà verificata ai sensi del predetto art. 110.

Si precisa che anche se la disposizione normativa in discorso consentirebbe di acquisire tale doppia dichiarazione al più tardi *«prima di procedere (...) all'aggiudicazione»*, tuttavia la medesima viene richiesto all'offerente di produrla già in sede di offerta economica, anche ai sensi del già richiamato art. 102, comma 1, lett. b). Per tale ragione e per il rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, nel caso in cui ciò non avvenga, non scatterà però nessuna sanzione espulsiva immediata e sarà attivabile il soccorso istruttorio.

Si precisa infine che per i «casi di cui al comma 3» dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ossia, qualora l'operatore economico, indichi nella propria offerta "economica" il differente contratto collettivo applicato, per garantire l'effettività degli impegni assunti, anche al fine di assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto» (D.Lgs. 36/2023, art. 11), la stazione appaltante procederà a «l'utilizzo del (DoCOA) che consente al committente di verificare il rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata» (ANAC, bando tipo n. 1/2023, relazione illustrativa, paragrafo n. 7).

Ne consegue che l'operatore economico dovrà dichiarare in sede di gara che si impegnerà, in sede esecutiva, a produrre il suddetto documento (Per la sua applicabilità anche alle ipotesi di procedura al prezzo più basso

⁶ Sul punto è poi intervenuta la giurisprudenza chiarendo che tale requisito non rileva come requisito di aggiudicazione o di stipulazione ma di esecuzione del contratto (cfr. TAR Trento n.151/2022).



con esclusione automatica si vedano: art. 108, co. 9 e art. 54, co. 1, terzo periodo, D.Lgs. 36/2023. Si precisa che anche se la disposizione normativa in discorso consentirebbe di acquisire tale doppia dichiarazione al più tardi «*prima di procedere (...) all'aggiudicazione*», tuttavia la medesima viene richiesto all'offerente di produrla già in sede di offerta economica, anche ai sensi del già richiamato art. 102, comma 1, lett. b). Per tale ragione e per il rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, nel caso in cui ciò non avvenga, non scatterà però nessuna sanzione espulsiva immediata e sarà attivabile il soccorso istruttorio.

- In relazione alla lettera c) ossia: **“garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate”**.

Si precisa che le misure orientate a «garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate» **potranno rilevare in sede esecutiva in caso di nuove assunzioni rispetto alla forza-lavoro di cui si disponga al momento di presentazione dell'offerta, con dichiarazione di impegno da rendersi in sede di gara.**

NOTA BENE: Ne consegue che l'operatore economico dovrà:

1. dichiarare, in sede di documentazione amministrativa, indicandole chiaramente, **le modalità con le quali intenda adempiere all'impegno** di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel caso si rendessero necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto in oggetto, impegnandosi, fin da subito, in caso di aggiudicazione, dopo la stipulazione del contratto, ad adempiervi puntualmente.

In caso di mancata dichiarazione è attivabile il soccorso istruttorio.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare, in caso di nuove assunzioni:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 10 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione** che chiarisca l'avvenuto **assolvimento degli obblighi** previsti a carico delle imprese dalla **legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, si rinvia a quanto già ampiamente disciplinato alla lett. c) del presente paragrafo.

L'operatore economico quindi «*indica nell'offerta*» – per tale intendendosi la “documentazione amministrativa”, in relazione alla quale è previsto il soccorso istruttorio – «*le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario*» (art. 102, comma 2, D.Lgs. 36/2023,).

La «*verifica, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario*» (si legga: *rectius*: “del primo in graduatoria”)



dell'«attendibilità degli impegni assunti», può avvenire «con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110», che riguarda la valutazione di anomalia delle offerte (art. 102, comma 2, secondo periodo).

10) GARANZIA PROVVISORIA

NON RICHIESTA PER QUESTA GARA

11. SOPRALLUOGO (CFR. art. 92, comma 1, D.Lgs. 36/2023)

NON RICHIESTO .

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00. (Euro diciotto/00)**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Si rileva però che due sentenze del Consiglio di Stato hanno ammesso il soccorso istruttorio sul pagamento non disposto da parte dell'operatore economico entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte (cfr. Cons. Stato, III, n. 1175/023 e Cons. Stato, V, n.8198/2023): «La giurisprudenza ha d'altra parte sostenuto che il testo dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, «non esclude l'interpretazione, eurounitariamente orientata, che il versamento condizioni bensì l'offerta ma che lo stesso possa essere anche tardivo», ovvero sanabile con il soccorso istruttorio in quanto estraneo al contenuto dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2386 del 2018; TAR Lazio, n. 11031 del 2017; TAR Reggio Calabria, sez. I, n. 543 del 2020; TAR L'Aquila, sez. I, n. 100 del 2020; TAR Napoli, sez. V, n. 2355 del 2022). Per questi motivi questa stazione appaltante non tiene conto di quanto affermato da ANAC nella delibera 3 ottobre 2023, n. 449 e nella [FAQ 1.2 relativa al nuovo bando tipo n. 1/2023](#), peraltro in contrasto con la Relazione illustrativa.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante verifica del caricamento della relativa ricevuta sulla piattaforma telematica.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 10:00 del giorno 18/11/2026**, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Gli operatori economici dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti



Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione richiesta dal presente disciplinare.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **150 MB** per singolo file.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

13.1. – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate ai precedenti articoli, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'OFFERTA è composta da:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai successivi punti.

B) OFFERTA ECONOMICA

C) MODELLO DETTAGLIO ECONOMICO

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante nella piattaforma telematica START.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si conferma che «la presentazione, in sede di gara, di un documento in allegato all'offerta, redatto in lingua diversa da quella italiana e privo di relativa traduzione certificata, non costituisce motivo di esclusione dalla procedura, con la conseguenza che l'eventuale necessità della relativa omessa traduzione potrebbe, al più, configurare una richiesta di integrazione documentale» (TAR Sicilia, Catania, III, n. 745/2020) (Cons. Stato, III, n. 6383/2022).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.



L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, potrà essere richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. A tal fine si precisa che la cogenza del termine di 180 giorni "non presuppone un'ipotesi di decadenza *ex lege* dell'offerta decorso il relativo termine, consentendo all'offerente, con atto espresso, di potersi svincolare dalla stessa prima dell'approvazione dell'aggiudicazione definitiva." (TAR Puglia Bari Sez. III, 06 dicembre 2018, n. 1555). La sopravvenuta scadenza del termine di validità dell'offerta a seguito dell'eccessivo prolungamento delle operazioni di gara consente all'aggiudicatario la scelta di disimpegnarsi da ogni vincolo negoziale senza incorrere in alcuna sanzione. In sostanza, è riservata all'aggiudicatario, nell'ambito della sue autonome determinazioni imprenditoriali, la scelta se confermare la sua offerta ormai scaduta, addivenendo alla stipula, ovvero esercitare il suo diritto di recesso dalla fase della stipula." (TAR Campania, Napoli, sezione III, 14 gennaio 2019, n. 201).

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

A tal fine si precisa che quanto sopra disciplinato si riferisce alla declinazione del principio di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 101, comma 4, ovvero del **soccorso c.d. correttivo**.

«Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato».

L'operatore economico per partecipare alla presente gara, utilizza la piattaforma telematica START per compilare gli atti ivi presenti richiesti dalla stazione appaltante (cfr. art. 91, D.Lgs. 36/2023).

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO art. 101, D.Lgs. 36/2023

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione⁷ non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara. Per una maggiore comprensione si veda la nota a piè di pagina.

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avallo, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

-il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile. A tal fine si precisa però che l'orientamento di ANAC sul **difetto di sottoscrizione in procedura telematica quindi sulla sua soccorribilità**, è condivisibile solo sul piano teorico ma, in attesa che la questione sia affrontata dalla Plenaria, questa stazione appaltante segue l'orientamento giurisprudenziale per il quale si applica la soluzione espulsiva. [(cfr. il precedente della Sezione n. 12406/2020); TAR Lazio, Roma, II, n. 648/2022): *“sottoscrizione dell'offerta, in tutte le sue autonome componenti costitutive, è destinata ad individuare l'autore della dichiarazione negoziale e quindi la provenienza soggettiva dell'offerta, assicurando la serietà e l'insostituibilità della stessa, nonché a far sorgere formalmente la responsabilità del concorrente per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la complessa prestazione richiesta dalla stazione appaltante, sicché, data la sua natura e funzione, la sua mancanza di sottoscrizione non è sanabile mediante soccorso istruttorio fondamento nella legge speciale di gara che la stazione appaltante è tenuta ad applicare”*. Conforme, ancora, Cons. Stato, IV, n. 9165/2022: «Il Collegio reputa che, nella fattispecie, la disciplina di gara, in precedenza trascritta, non presenti alcuna ambiguità e che, secondo una piana interpretazione letterale della clausola, la sanzione dell'esclusione sia chiaramente riferita alla mancata allegazione del modello di offerta economica *“firmato digitalmente”*. (...) Solo la firma digitale (come in passato la firma cartacea), assicura la paternità dell'offerta, l'assunzione di responsabilità in ordine al suo contenuto e l'impegno giuridicamente vincolante del concorrente. La firma rappresenta, cioè, un elemento costitutivo dell'offerta (...). In contrario, si osserva che la circostanza che la procedura di gara telematica preveda il *“caricamento della documentazione previa registrazione e creazione di un account accreditato all'accesso alla piattaforma”*, attiene esclusivamente all'uso della piattaforma». Conforme, TAR, Lazio, Roma, III, n. 16558/2022: «il requisito incontestabilmente e pacificamente carente è la sottoscrizione digitale dell'offerta tecnica, elemento che (...), in una gara telematica è l'unico idoneo a conferire giuridica esistenza, sub specie di manifestazione di volontà riferibile all'offerente, alla proposta tecnica; (...) anche in ambiti diversi da quello delle gare telematiche, la firma dell'offerta (...) è indefettibile elemento idoneo a rendere attribuibile la proposta contrattuale all'offerente».

Richiamando la sent. Cons. Stato, V, n. 7870/2023, sotto un profilo funzionale, si distingue tra:

a) **soccorso integrativo o completivo** [comma 1, lett. a) dell'art.101 D.Lgs. 36/2023], che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di *carenze* della c.d. documentazione *amministrativa* necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'*offerta*, sia sotto il profilo *tecnico* che sotto il profilo *economico*)

b) **soccorso sanante** [comma 1, lett. b) dell'art.101 D.Lgs. 36/2023], che consente, in termini *qualitativi*, di *rimediare* ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili).

⁷ È consentito alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori economici di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione ove incomplete o non corrette, purché questo venga fatto entro un termine adeguato. Resta fermo che il mancato possesso (sostanziale) dei prescritti requisiti di partecipazione (alla data di presentazione della domanda) non è sanabile e determina l'esclusione dalla procedura di gara. (...) In definitiva, «la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta» (Cons. Stato, VI, n. 1308/2022).

Pertanto, «non si può escludere, in linea di principio, il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente, in sede di comprova, produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inadeguata a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione. (...) Nel caso in esame, deve osservarsi che la successiva integrazione documentale consentita attraverso il soccorso istruttorio, nel caso di specie disciplinato puntualmente dal Disciplinare di gara all'art. 16, non viola il principio della *par condicio* tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare correttamente l'esistenza di circostanze preesistenti senza perciò attribuire alcun vantaggio competitivo» (TAR, Umbria, I, n. 513/2023).



Non sono pertanto sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

c) **soccorso istruttorio in senso stretto** [comma 3, dell'art.101 D.Lgs. 36/2023], che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di **soccorso c.d. procedimentale** – abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare **chiarimenti o spiegazioni** sui **contenuti** dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della *par condicio*) di apportarvi qualunque modifica.

d) **soccorso correttivo** [comma 4, dell'art.101 D.Lgs. 36/2023], che prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante, abilitando **direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte⁸, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto**, fermo il duplice limite *formale* del rispetto dell'anonimato e *sostanziale* della immodificabilità contenutistica.

Questa tipologia di soccorso abilita quindi direttamente l'operatore economico alla rettifica, fino al giorno di apertura delle offerte, di un proprio errore materiale in cui sia incorso nella elaborazione dell'offerta, quale ad esempio una incongruenza tra importi unitari e importo complessivo dell'offerta economica. La richiesta di rettifica deve essere avanzata con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione e può avvenire anche oltre il termine di presentazione dell'offerta fino al giorno di apertura delle offerte, fermo però il limite dell'anonimato e della immodificabilità del contenuto dell'offerta, sia nel senso di presentazione di una nuova offerta sia nel senso di modifica sostanziale dell'offerta stessa.

Quindi ricapitolando:

Il soccorso istruttorio:

- 1) è ammesso per «integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte»;
- 2) non è ammesso per l'integrazione di «offerta tecnica e (...) offerta economica», salvo il *soccorso procedimentale* di cui al comma 3, dell'art. 101, D.Lgs. 36/2023;
- 3) è ammesso, purché «mediante documenti **aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte**», per «la mancata presentazione»:
 - a) «della garanzia provvisoria»;
 - b) «del contratto di avalimento»;
 - c) «dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti»;
- 4) è ammesso per «sanare» ogni altra «omissione, inesattezza o irregolarità»;
- 5) non è ammesso quando è «assolutamente incerta l'identità del concorrente»

Da quanto sopra, ai fini dell'applicabilità della disciplina ivi prevista, la condizione è che:

- 1) «la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta»;
- 2) «la rettifica non comporti» una «modifica sostanziale» dell'offerta;
- 3) «che resti comunque assicurato l'anonimato».

Non è sanabile una variazione sopravvenuta degli oneri aziendali, ciò in relazione ai principi consolidati in materia di errore materiale nelle gare d'appalto⁹

⁸ In ordine alla espressione «Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico (...) può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione», si rileva che essendo la presente una gara telematica, non viene fissato il «giorno fissato per l'apertura» dell'offerta tecnica ed economica, in quanto non sarebbe necessario in relazione al principio che la piattaforma telematica traccia tutte le operazioni. Soluzione di dubbia compatibilità con i principi del *risultato* e della *fiducia*.

⁹ (orientamento pacifico; TAR Campania, Salerno, I, n. 1563/2023. Va aggiunto che per poter eccezionalmente ammettere la correzione dell'offerta per un asserito errore materiale, ripetutamente invocata nel caso di specie da parte ricorrente, è necessario che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un refuso, dovendo viceversa escludersi che per tale via si possa addivenire alla modifica dell'offerta, in violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti, di tal ché sono rettificabili eventuali errori di scrittura e di calcolo, ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente. – L'errore materiale che non inficia l'offerta del concorrente, in altri termini, deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile *ictu oculi* dalla lettura del documento d'offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l'inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell'offerta, con violazione del principio della *par condicio* dei concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. V, 30/01/2023, n.1034). Si osserva da sempre che



Deve pure escludersi che, la carenza dell'offerta economica e tecnica possa essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio» (TAR Puglia, Lecce, III, n. 1056/2023).

E' ammesso il soccorso istruttorio, nell'ipotesi in cui l'operatore economico **non dichiari di aver eseguito alcuni appalti analoghi fino all'importo eventualmente richiesto**, per il "non dichiarato, ma comunque posseduto con data certa entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte".

Non è ammessa tramite soccorso istruttorio la rimodulazione dell'assetto strutturale scelto dal raggruppamento (Cons. Stato, V, n.10325/2022).

Sono **sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

AVVERTENZA: Gli operatori economici dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni stabilite da Regione Toscana e relative alle informazioni da rendere ai fini della generazione automatica della domanda di partecipazione, da parte della piattaforma START.

- Modello domanda di partecipazione aggiornata al nuovo codice
- Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico
- DGUE integrativo Allegato II.3
- Modello Dettaglio economico
- Modello imposta di bollo
- Modello tracciabilità
- Modello titolare effettivo
- eventuale procura
- documentazione per i soggetti associati

15.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello presente nella piattaforma telematica START. Per il corretto funzionamento della piattaforma telematica START è necessario generare il PDF di **"Domanda di partecipazione"** elaborato automaticamente dalla piattaforma. Tuttavia, in attesa dell'aggiornamento dei modelli generati in automatico da START al nuovo codice dei contratti, è necessario che gli operatori economici compilino il documento offerto da questa stazione appaltante e denominato **"Modello di domanda di partecipazione aggiornato al nuovo codice"** e lo alleghino nell'apposito spazio.

«l'errore materiale direttamente emendabile è (...) solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell'atto, e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. In definitiva, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta» (TAR Calabria, Catanzaro, I, n. 1116/2023).



Nel “**Modello di domanda di partecipazione aggiornato al nuovo codice**”, predisposto da questa stazione appaltante, devono essere rese le seguenti dichiarazioni:

- Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

- Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h), D.Lgs. 36/2023 sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

- Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

-L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel Casellario informatico ANAC (*se del caso: nel FVOE*), il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, con la precisazione che il consorzio stabile – avendo una comune struttura d’impresa – ha mera facoltà e non obbligo di indicare «il consorziato per il quale concorre alla gara».

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, D.Lgs. 36/2023, **ivi incluso l’amministratore di fatto**, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;



- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)

oppure

- di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta), e, in tal caso di allegare la documentazione che dimostra che la suddetta circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di applicare, in caso di aggiudicazione, il CCNL indicato da questa stazione appaltante

oppure

- di applicare, in caso di aggiudicazione, altro CCNL equivalente (cd. dichiarazione di equivalenza) con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020, dichiarando altresì di rispettare l'impegno assunto attraverso la messa a disposizione dei dati relativi al trattamento giuridico ed economico dei lavoratori addetti all'affidamento (cfr. Relazione illustrativa ANAC).

A tal fine si precisa che il D.Lgs. 36/2023, art. 11, commi 3 e 4, si applica anche con il prezzo più basso con «esclusione automatica». L'art. 108, comma 9 («Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale») si applica del resto anche con tale criterio di aggiudicazione (secondo la giurisprudenza già formatasi con il D.Lgs. 50/2016) e comunque *in subiecta materia* si applica l'art. 54, comma 1, terzo periodo: «In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire le seguenti c.d. clausole sociali (contrattuali):

a) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

b) la stabilità occupazionale del personale impiegato, compatibilmente con la libertà di organizzazione aziendale dell'operatore economico (*dichiarazione non richiesta per questa tipologia di gara; cfr. argomentazioni al punto 9*)

- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al precedente punto 9 del presente disciplinare.

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di stipulazione contrattuale, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 36/2023;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 23.



La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio già costituito. A tal fine si precisa che, «essendo il consorzio già costituito al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la rappresentanza del consorzio stesso si desume dalle relative previsioni statutarie»; «trattandosi di un consorzio già costituito, alla sottoscrizione dell'offerta economica era tenuto solo il legale rappresentante del consorzio stesso» (TAR Lazio Roma, II, n.14151/2015). Ciò vale a maggior ragione per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Pertanto si configura un difetto di sottoscrizione nel caso in cui quest'ultima venga richiesta alla «capofila», così come prevede il bando-tipo, in quanto legittimato è soltanto il legale rappresentante del consorzio ordinario. Il consorzio ordinario è già civilisticamente retto dalle norme sul mandato. Peraltro, già dalla ben nota sentenza della [C.G.U.E.](#) non può poi più richiedersi nessuna qualificazione maggioritaria a nessun operatore che compone il consorzio ordinario e quindi non può rilevare nessuna figura di consorziata in qualche modo equiparabile a una capogruppo.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal **consorzio medesimo**.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. Nel caso in cui sia presentata una copia semplice della procura, detta irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio.

Si osserva che la presentazione di una semplice copia della procura non determina un'ipotesi di "incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali", ma semmai un'ipotesi di "incertezza relativa", sanabile mediante soccorso istruttorio» (TAR Calabria, Catanzaro, II, n. 1475/2021).

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.



A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. (cfr. per le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972, allegato B e al D.Lgs. 117/17, art. 82).

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72](#), allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

I concorrenti dovranno anche compilare, firmare digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute e caricare a sistema nell'apposito spazio previsto, il documento denominato **“Modello di domanda di partecipazione” generato in automatico da START per permettere alla piattaforma di funzionare, seppur non risulta aggiornato al nuovo codice.**

15.2). DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D. LGS. n. 14/2019.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli **estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale**, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente **presenta, allegandola, una relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del succitato decreto legislativo 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell'originale cartaceo firmato olograficamente, purché corredata dal documento di identità del firmatario.

15.3) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del modello DGUE in formato elettronico messo a disposizione dalla piattaforma telematica START.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

In caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica (non previsto per questa tipologia di procedura).

15.4) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro, servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti



- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
Si rileva che il consorzio ordinario è retto dalle norme civilistiche sul mandato e quindi, anche se si tratta di consorzio costituendo (ipotesi peraltro statisticamente infrequente per non dire improbabile), è sufficiente l'impegno a costituirsi appunto in consorzio.
 - c) le parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

d) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

e) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

f) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

1- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

2- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



16) OFFERTA TECNICA

NON RICHIESTA PER QUESTA GARA

17) OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nell'apposito form on line sul sistema START. L'offerta economica firmata, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **il ribasso percentuale** da applicare all'importo complessivo posto a base di gara, al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso fino a due decimali, in cifre e in lettere.
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, detti costi relativi alla sicurezza sono connessi con l'attività d'impresa. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art.108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, **non soggetti a ribasso**. Sul punto si veda però quanto stabilito nel presente disciplinare di gara, al punto **II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL' APPALTO.**

NOTA BENE: All'offerta economica dovrà essere allegato **il modello denominato dettaglio dell'offerta economica** da compilarsi a cura dell'operatore economico con i dati richiesti di cui al successivo punto 17.1) del presente disciplinare di gara.

Verranno prese in considerazione fino due cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Non sono ammesse: offerte parziali, offerte condizionate, offerte indeterminate, offerte incomplete, offerte in aumento.

17.1) MODELLO DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce unitamente all'offerta economica, nello spazio dedicato sul sistema START, il dettaglio dell'offerta economica, anch'esso firmato digitalmente, nel quale deve, a pena di esclusione:

- a) **dichiarare di accettare il CCNL indicato da questa stazione appaltante**

oppure, in alternativa
dichiarazione c.d. di "equivalenza"

- b) **dichiarare, indicandolo, il differente CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater, del decreto legge 76/2020;**

b.1) **dichiarare altresì che, il diverso CCNL indicato, garantisce al personale dipendente dell'appaltatore le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante;**

b.2) **dichiarare che sono garantite al personale dipendente del subappaltatore le medesime tutele normative ed economiche assicurate al personale dipendente dell'affidatario;**

b.3) **di impegnarsi, in fase esecutiva, a produrre a questa stazione appaltante il DoCOA (Documento di Congruità Occupazione Appalto) che consente al committente di verificare il rispetto degli impegni assunti dall'appaltatore all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata.**

b.4) **indicare le voci che compongono il costo della manodopera sia in caso di accettazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, sia in caso di indicazione di diverso CCNL.**

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023, questa stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.



Nel caso di unica offerta valida che però risulti idonea o conveniente, si procederà ad aggiudicazione.

Nel caso di offerte uguali si procederà ad individuare l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924 tramite sorteggio off line.

N.B. Si specifica che la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 Mb.

Nel caso occorra apportare modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on-line è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on-line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

N.B. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Tutta la documentazione di gara e l'offerta economica dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto del Comune di Pistoia accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente disciplinare.

18) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà luogo **il giorno 18/11/2026 alle ore 10:15** presso il Comune di Pistoia, Stazione Unica Appaltante – Piazza Duomo n.1 – 51100 Pistoia e **si svolgerà interamente in modalità telematica** secondo la procedura prevista dalle disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Ne consegue che lo svolgimento della presente procedura di gara in assenza di pubblico risulta essere giustificata dall'utilizzo integrale della procedura telematica che comporta la "tracciabilità" di tutte le operazioni svolte, la correttezza e l'intangibilità risulta garantita dal sistema, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni.¹⁰ Non sussiste quindi nessun obbligo di seduta pubblica neppure virtuale.

Questa stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'**inversione procedimentale di cui all'art. 107, co. 3, D.Lgs. 36/2023**. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e contestualmente alla verifica del costo della manodopera.

Si precisa che questa stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, attraverso la compilazione della graduatoria provvisoria e l'individuazione del primo graduato sulla base della sola offerta economica *sic et simpliciter*, **senza quindi aprire la busta della documentazione amministrativa, che sarà invece aperta ed esaminata solo dopo che sia scaturita la suddetta graduatoria provvisoria**. [cfr. «Nell'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale occorre cercare il giusto temperamento tra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità (ANAC delibera 13 dicembre 2022 n. 588)].

In deroga all'art. 110, D.Lgs. 36/2023, si procederà ad **esclusione automatica** delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto dell'art. 54, co.2, D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2, metodo A, solo in caso di **offerte ammesse pari o superiori a cinque** (cfr. TAR Veneto, sez. I, n. 960/2021).

Nel caso di **offerte inferiori a cinque**, non si procederà a calcolare alcuna soglia di anomalia o esclusione automatica, ma si procederà ad aggiudicare al massimo ribasso assoluto.

¹⁰ la giurisprudenza ha più volte ribadito, la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione sulla piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Siffatta modalità di espletamento della procedura di gara è idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, anche per l'apertura delle offerte tecniche (e di quelle economiche), per la garanzia di maggiore sicurezza dell'integrità degli atti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1700; sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8333; III, 13 dicembre 2018, n. 7039)» (Cons. Stato, V, 20 luglio 2023, n. 7112, ex multis).



Da quanto sopra ne consegue che, il Dirigente responsabile del Servizio e Presidente di gara/RUP:

- procede all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche;
- procede con l'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari/condizionate
- dà lettura dei ribassi percentuali offerti.
- procede ex lege, in caso di offerte ammesse pari a cinque, all'esclusione automatica ai sensi dell'art. 54, co. 1 e 2, e di cui all'Allegato II.2, METODO A), in deroga all'art. 110, D.Lgs. 36/2023 e proclama il miglior offerente. A tal proposito si precisa che:

A) Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque:

- **non si procederà né a calcolare la soglia di anomalia né all'esclusione automatica;** qualora però il Dirigente responsabile del Servizio e Presidente di gara/RUP **rilevi la presenza di elementi specifici di anomalia, resta salva la facoltà di verifica di cui al comma 1, dell'art. 54, ultimo capoverso, del D. Lgs. 36/2023, all'esito della quale, nel caso l'offerta sia congrua, proporrà l'aggiudicazione**

Il Dirigente responsabile del Servizio e Presidente di gara/RUP **procederà sempre e comunque, anche in assenza di sospetto di anomalia, a verificare il costo della manodopera ai sensi del combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023, e, nel caso detto costo sia congruo, provvederà ad approvare la documentazione economica, al fine di poter accedere, in modo automatico, alla classifica della gara, con la proposta di aggiudicazione.**

B) Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque e inferiori a quindici:

- **si calcolerà la soglia di anomalia procedendo ad esclusione automatica, ai sensi dell'art. 54, comma 2, D.Lgs. 36/2023, nonché dell'Allegato II.2, metodo A, punto 2), applicando ex lege il meccanismo ivi previsto.**

C) In caso di offerte ammesse pari o superiori a quindici:

- **si calcolerà la soglia di anomalia procedendo ad esclusione automatica ai sensi dell'art. 54, comma 2, D.Lgs. 36/2023, nonché dell'Allegato II.2, metodo A, punto 1) al predetto codice, applicando ex lege il meccanismo ivi previsto.**

Il RUP dopo aver accertato il miglior ribasso stilerà la graduatoria provvisoria.

Di poi procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa del solo primo classificato. Se la documentazione amministrativa risulterà conforme e regolare scaturirà la graduatoria e procederà a verificare il costo della manodopera. Altrimenti, il RUP procederà attivando il soccorso istruttorio, sospendendo il procedimento di gara e assegnando un termine, valutato congruo dal RUP a seconda della rilevanza o della quantità delle irregolarità presentate (comunque da cinque a 10 giorni) entro il quale l'operatore economico che è incorso nella irregolarità deciderà se regolarizzare o meno. All'esito del sub-procedimento inerente il soccorso istruttorio, se il concorrente regolarizza la propria posizione, scaturisce la graduatoria e il RUP procederà a verificare il costo della manodopera. Altrimenti si procederà ad esclusione, si ricalcolerà la soglia di anomalia, depurandola delle offerte da escludersi e, in tal modo, si determinerà un nuovo miglior ribasso. In tal caso sarà necessario e sufficiente verificare la documentazione amministrativa del nuovo primo in graduatoria e nel caso in cui anche quest'ultima documentazione amministrativa non sia completa, ed a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio il concorrente non regolarizzi oppure, pur regolarizzando, sussistano cause di esclusione, l'operatore economico sarà escluso e si andrà avanti, fino a quando non sia individuato un primo in graduatoria con la documentazione amministrativa in regola.

[Questa stazione appaltante precisa, **conformemente alla giurisprudenza maggioritaria** che, il cd. **taglio delle ali**, sulla cui base opera l'esclusione automatica, comporta il temporaneo accantonamento del 10% delle offerte di maggior e minor ribasso **ai soli fini del computo della soglia di anomalia, non l'esclusione effettiva di tali offerte marginali**. Equivale a dire che il meccanismo dell'esclusione automatica riguarda le sole offerte pari o superiori alla soglia di anomalia **e non può trovare applicazione nei confronti delle offerte che, pur rientrando nell'ala superiore, sono inferiori alla soglia di anomalia** (ex multis: TAR, Abruzzo, L'Aquila, I, 320/2020; TAR Liguria, I, n. 292/2020)]



Il RUP, ai sensi dell'art. 108, comma 9, e 110 commi 4 e 5, D.Lgs. 36/2023, di poi, procederà alla verifica del costo della manodopera sempre e comunque.

Il RUP, potrà sempre, discrezionalmente, decidere di valutare la sostenibilità dell'offerta presentata globalmente, anche in considerazione degli eventuali elementi di sospetto di anomalia, tali da pregiudicare l'adeguatezza della qualità del servizio offerto nel senso dell'antieconomicità delle condizioni proposte e della effettiva realizzabilità dell'oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo capoverso, D.Lgs. 36/2023.

Difatti il RUP, all'esito delle suddette operazioni, verificato il costo della manodopera e ritenuto congruo, **se riterrà di non dover procedere** alla verifica della congruità dell'offerta globalmente intesa, dispone l'aggiudicazione, *rimettendo gli atti al Dirigente*.

Qualora, invece, il RUP, **rilevi la presenza di elementi specifici**, in forza dei quali dover procedere alla **verifica della congruità dell'offerta** del primo graduato, unitamente alla verifica del costo della manodopera, instaurerà un sub-procedimento all'esito del quale, nel caso di offerta congrua, proporrà l'aggiudicazione; in caso contrario, ossia in caso di offerta che si dimostri sostanzialmente incongrua, procederà all'esclusione del concorrente e all'individuazione di un nuovo primo classificato, ricalcolando la soglia di esclusione automatica, fino a quando non si arrivi ad una offerta congrua.

All'esito delle operazioni di cui sopra, si procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

19) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Si ricorda che prima dell'aggiudicazione, si procederà alla verifica della congruità del costo della manodopera come scaturente dall'applicazione del CCNL indicato; nell'ipotesi di indicazione di un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, ma reputato equivalente dall'operatore economico stesso, questa amministrazione anticiperà la valutazione di equivalenza rispetto all'aggiudicazione andando a verificare, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4, dell'Allegato I.OI, D. Lgs. 36/2020, sia l'equivalenza economica che normativa.

Al termine dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, il dirigente competente adoterà l'atto di aggiudicazione.

Se a seguito dell'esperimento dei controlli effettuati sul possesso dei requisiti generali e speciali, qualora non risultino corrispondenti al vero le dichiarazioni rese e non comprovato il possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnico-professionali, il Dirigente competente provvederà:

- alla revoca della proposta di aggiudicazione ed alla individuazione di un nuovo classificato, procedendo alle verifiche di legge;
- alla segnalazione del fatto all' A.N.A.C., ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, oppure nel caso in cui si sia fatto ricorso alla riparametrazione, la stazione appaltante dovrà ricalcolare la graduatoria espungendo le offerte escluse. La graduatoria, infatti, si consolida, nella più condivisibile interpretazione giurisprudenziale, solo con la **efficace aggiudicazione assunta**.

Il Dirigente/RUP:

- procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente che sulla base di elementi specifici non appaia anormalmente bassa;
- ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se alcuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;



- si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento della procedura aperta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, D. Lgs. 36/2023.

Dopo l'aggiudicazione efficace, la stazione appaltante inviterà l'aggiudicatario a:

- Stipulare il contratto in forma di atto pubblico amministrativo entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione;
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5, 6, 7,8, D.Lgs. 36/2023;
- costituire la garanzia definitiva (**cauzione definitiva del 5%**), da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117, D.Lgs. 36/2023. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta. La stazione appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Alla **garanzia definitiva NON si applicano le riduzioni** di cui all'articolo 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, D. Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, ai sensi dell'art.16-bis, R.D. 2440/1923, gli oneri fiscali quali imposte e tasse- ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto in forma di atto pubblico amministrativo.
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto o richiesto nel Capitolato Speciale.

Nel caso in cui sia prestata la garanzia provvisoria, essa stessa verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto.

Alla stipulazione del contratto, in quanto di valore inferiore alla soglie europee, ai sensi dell'art. 55, co. 2, D.Lgs. 36/2023, non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18, co. 3, lett.d), D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e/o 9, D.Lgs. 36/2023, il RUP/Dirigente responsabile del Servizio potrà autorizzare l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione oggetto del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Ai fini delle verifiche antimafia per l'affidamento e l'esecuzione del contratto in oggetto si applica, fino al 31.12.2026, l'art. 3, co. 2, L.108/2021; ne consegue che il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, se immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, anche quando l'accertamento è eseguito su un soggetto che risulti non censito e a condizione che non emergano le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, D.Lgs. 159/2011, consente di stipulare il contratto sotto



condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 119, D.Lgs. 36/2023, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La validità minima dell'offerta è stabilita in mesi 6 (sei) dalla data di scadenza stabilita per la presentazione dell'offerta stessa. Se la stipula del contratto non avviene entro 60 giorni successivi all'aggiudicazione definitiva ed efficace, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo.

20) DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

I rapporti fra il Comune di Pistoia e l'impresa aggiudicataria saranno regolati da:

1. Condizioni contenute nel Bando di gara e nel presente disciplinare di gara;
2. Condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto;
3. Offerta economica presentata dall'impresa in sede di gara;
4. D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.;
5. D.Lgs. 81/2008;
6. Disciplina contenuta nel Codice civile;
7. D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato ed integrato
8. D.P.R. 16.04.2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

21) AVVERTENZE

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Una volta ritirata l'offerta, è possibile, entro i termini perentoriamente stabiliti dal Bando di Gara, presentarne una nuova.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutela dei dati personali: i dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati dall'ente conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge stessa.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa di seguito riportata.

22.1) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti e raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile



2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

22.2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nel “DGUE”, nelle dichiarazioni integrative, in altri documenti di gara e nell'eventuale offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione, ai fini della gestione del diritto di accesso e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili, il pagamento del corrispettivo contrattuale e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. e dall'allegato al PNA 2022 n.9) in materia di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sez. I Livello “Bandi di Gara e Contratti”¹¹;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

22.3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

22.4) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- soggetti di cui all'art. 36 (Norme procedurali e processuali in tema di accesso) del D.Lgs. 36/2023;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice (art. 35) e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione risulti obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

22.5) DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

22.6) TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

¹¹ Dal 1° gennaio 2024 acquista efficacia la disposizione di cui all'art. 35 D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018)



- Titolare del trattamento dei dati: Comune di Pistoia – pec: comune.pistoia@postacert.toscana.it; mail: info@comune.pistoia.it;
- Il Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO): Esseti Servizi Telematici S.r.l. - Avv. Flavio Corsinovi del Foro di Firenze; email dpo@comune.pistoia.it;
- Responsabile interno del trattamento dei dati: il Dirigente competente del Servizio a cui si riferiscono le informazioni;
- Responsabile esterno del trattamento dei dati; il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START . numero telefonico 0810084010 ; mail start.oe@accenture.com);
- Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione Comunale assegnati ai servizi interessati dal presente appalto.

22.7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

22.8) NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa: tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta, l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

22.9) DATI PARTICOLARI

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione, del DGUE e della propria offerta, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione alla presente procedura di affidamento.

23) COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all'art. 90, D.Lgs. 36/2023, mediante PEC o strumento analogo.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Considerando che la partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. a) del Codice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con **dichiarazione motivata e comprovata** i dati sottratti dall'accesso e allega copia dell'offerta tecnica oscurata.

Quindi:

1. è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;



2. è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale, né un generico richiamo al know how);
3. è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;
4. la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione "Documentazione Amministrativa".

24) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Francesca Nobili

La Dirigente del Servizio
Lavori pubblici, patrimonio e promozione sportiva,
Ing. Francesca Nobili